



9684/12

EU eli

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FALLIMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23427/2010

- Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente - Cron. 9684
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Rep.
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Ud. 19/04/2012
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - cc
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23427-2010 proposto da:

in  
 persona del procuratore nella sua qualità di  
 procuratrice della società di acquisizione e  
 rifinanziamento crediti già  
 cessionaria dei crediti vantati dalla  
 elettivamente domiciliata in ROMA,  
 presso lo studio dell'avvocato  
 rappresentata e difesa dall'avvocato  
 giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO



in persona del Curatore pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA,  
, presso lo studio  
dell'avvocato , rappresentata e difesa  
dall'avvocato , giusta procura a  
margine del controricorso;


- **controricorrente** -

**nonchè contro**

AMV

- **intimati** -

avverso l'ordinanza R.G. del TRIBUNALE di  
ROSSANO, depositata il  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 19/04/2012 dal Consigliere Relatore  
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;  
udito per la ricorrente l'Avvocato  
che insiste nel ricorso.  
E' presente il Procuratore Generale in persona del  
Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla osserva rispetto alla  
relazione scritta.



29.23427/10

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.E' stata depositata e regolarmente comunicata la seguente relazione ex art.380 bis c.p.c.:

"Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, ritenuto che la [redacted] quale procuratrice della [redacted] cessionaria dei crediti vantati dalla [redacted] ha proposto ricorso straordinario per la cassazione del provvedimento del 7 luglio 2010 con il quale il Tribunale di Rossano ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto a norma dell'art.26 l.fall. dalla [redacted] avverso il provvedimento del Giudice delegato nel fallimento della [redacted] con il quale era stato dichiarato esecutivo il piano parziale di riparto depositato il 9 aprile 2009;

che l'intimata Curatela resiste con controricorso;

considerato che con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.26 l.fall., come interpretato da questa Corte a seguito degli interventi della Corte Costituzionale; lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardivo il reclamo nonostante sia stato proposto nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento, sull'assunto che il termine di tre giorni previsto dalla norma citata doveva trovare nella specie applicazione stante l'inapplicabilità alla procedura fallimentare in questione della modifica dell'art.26 introdotta con il D.Lgs.n.5/2006;

AM

ritenuto che il motivo appare manifestamente fondato, in quanto il Legislatore, con la modifica del testo dell'art.26 l.fall. di cui al D.Lgs.n.5/2006, ha inteso adeguare tale disposto normativo ai principi interpretativi già consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.ex multis Cass.n.75/2001; n.13186/2004; n.18436/2010), formatasi a seguito dei noti interventi di Corte Cost.nn.303/85 e 55/86, nel senso di assoggettare i reclami avverso provvedimenti decisori del giudice delegato al termine di dieci giorni previsto in generale dall'art.739 cod.proc.civ., anziché al più breve termine di tre giorni, applicabile ai soli provvedimenti ordinatori della procedura; alla (evidente) natura decisoria rivestita nella specie dal provvedimento del giudice delegato oggetto di reclamo il Tribunale, nella ordinanza qui impugnata, non ha prestato attenzione, risolvendo la questione relativa alla individuazione del termine sulla sola base della (non decisiva) inapplicabilità nella specie del nuovo testo dell'art.26.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, e qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c."

2. Il Collegio, dato atto del deposito da parte della ricorrente di memoria adesiva, condivide i motivi in fatto e in diritto evidenziati nella relazione. Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Rossano

Am


perché provveda sul reclamo in questione, regolando anche le  
spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato  
e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione,  
al Tribunale di Rossano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile  
2012

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

13 GIU. 2012



Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del  
Sig. ....

forma legale.

Roma, il ..... 27 GIU 2012



Il Funzionario Giudiziario